

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

N16 - Corporate Banking Interbancario

Pag. 1/5

Aggiornato al 09/10/2025

Corporate Banking Interbancario (C.B.I.) Servizio di Banca Proponente/ Banca Passiva

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare Corso Vittorio Emanuele – 80059 Torre del Greco Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487

E-mail: <u>direzionegenerale@bcp.it</u> - Sito internet : www.bcp.it nº 4708/40 di iscrizione all' Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI: 5142

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il Corporate Banking Interbancario è un servizio bancario 'a distanza' (*Remote Banking*) che consente, cioè, alla Clientela di colloquiare con la Banca inoltrando direttamente, tramite computer, disposizioni di pagamento e incasso e di ricevere informazioni sui propri rapporti bancari in tempo reale in qualsiasi momento della giornata.

Il Servizio **BCP@Corporate** è rivolto a <u>titolari di ditte individuali, piccole, medie e grandi aziende</u>, anche se già clienti di più banche aderenti al servizio C.B.I.

Con il servizio CBI la BCP, stipulando il contratto con l'impresa, assumere il ruolo di banca "Proponente" e:

- mette a disposizione un applicativo web-based per l'utilizzo del servizio mediante collegamento internet;
- si pone come interfaccia verso il sistema interbancario;
- si fa carico delle disposizioni e delle informazioni da trasmettere o ricevere dalle altre banche;
- garantisce la riservatezza delle informazioni,
- effettua il controllo dei dati;
- è responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti del sistema bancario e dell'impresa.

oppure se l'impresa usufruisce già di un prodotto di Remote Banking - CBI con un'altra Banca (proponente) la BCP assume il ruolo di banca "*Passiva*" e:

- riceve le disposizioni;
- tratta le informazioni ricevute nel rispetto delle norme concordate per i servizi di incasso e pagamento;
- garantisce la riservatezza delle informazioni;
- invia i dati di ritorno previsti,
- invia le informazioni con le modalità e nei tempi concordati.

Il Servizio viene correlato al Conto Corrente d'appoggio intrattenuto con la BCP, per cui connettendosi al Servizio CBI, il Cliente potrà trasmettere istruzioni o ricevere informazioni relative a:

- ordini di pagamento (bonifici sia ordinari che istantanei e stipendi);
- disposizioni di pagamento elettronico di imposte e contributi (F24);
- disposizioni di incasso RIBA e RID;
- disposizioni di incasso MAV;
- disposizioni di esito e storno incasso RIBA e RID;
- movimenti e saldo conto corrente;
- pagamento di bollettino postali (sia premarcati che in bianco)

Tra i principali **rischi**, vanno tenuti presenti:

- rischi dipendenti dall'utilizzo della rete Internet o della rete telefonica;
- sottrazione o smarrimento del sistema di identificazione;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio ove contrattualmente previsto).

PSD2

Dal 14 Settembre 2019 è entrata in vigore la nuova Direttiva sui Servizi di Pagamento, nota con l'acronimo **PSD2**, che si pone l'obiettivo di rendere più sicura la gestione dei pagamenti elettronici in Europa. A questo scopo la Direttiva impone la **Strong Custom Authentication** che, come è definita dalla stessa Direttiva, è un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce – es. una password), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede – es. uno smartphone o un token) e dell'inerenza



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

N16 - Corporate Banking Interbancario

Pag. 2/5

Aggiornato al 09/10/2025

(qualcosa che caratterizza l'utente – es. l'impronta digitale). Per rafforzare la sicurezza dei pagamenti via Internet e conformarsi così alla PSD2, la BCP ha introdotto un secondo codice di autorizzazione delle operazioni (aggiuntivo rispetto a quello fornito dai token) legato all'importo ed al beneficiario della disposizione che sarà comunicato al cliente tramite SMS (l'invio del sms non avrà alcun costo per il cliente).

CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZIO CBI – BANCA PROPONENTE/BANCA PASSIVA		
Attivazione servizio	Gratuita	
Canone di gestione CBI Banca Proponente (mensile)	15,90 €	
Canone di gestione CBI Banca Passiva (mensile)	Gratuito	
Disattivazione (solo CBI Banca Proponente)	12,00 €	
Funzioni informative BCP	Gratuite	
Servizio " <i>Documenti on Line</i> " (solo CBI Banca Proponente)	Gratuito	
Il servizio consente di consultare i documenti e le comunicazioni (anche ai sensi della normativa sulla Trasparenza Bancaria) relative al/i rapporto/i di conto corrente intrattenuti presso la Banca di Credito Popolare che risulti/no collegato/i al servizio BCP@Corporate.		
Funzioni dispositive*:		
Bonifici ordinari e istantanei su filiali BCP	0,60 €	
Bonifici ordinari e istantanei su altre banche	1,10 €	
Bonifici ordinari e istantanei per emolumenti su altre Banche	0,52 €	
Bonifici ordinari e istantanei per emolumenti su nostra Banca	Gratuito	

Per le disposizioni di bonifico (sia "ordinario" che "istantaneo") è stato previsto un limite dispositivo massimo giornaliero di € 10.000 applicato al conto di regolamento e valido indipendentemente dal canale attraverso il quale il bonifico è disposto. Il Cliente ha la facoltà di stabilire l'importo massimo trasferibile tramite bonifico. Tale limite può essere stabilito, a esclusiva discrezione del Cliente, su base giornaliera ed è da quest'ultimo modificabile in qualsiasi momento dal proprio CBI

Pagamento Imposte e Tributi (F24)	Gratuito	
Pagamento bollette CBILL	2,00 € *	
Pagamento bollettini Postali (premarcato e/o in bianco)	1,90 €**	
Recupero spese postali invio comunicazioni	1,00 €	
DISPOSITIVO DI SICUREZZA OTP:		
Canone trimestrale utilizzo chiavetta personale:	3,00 €	
Commissione di rilascio chiavetta personale	10,00 €	
Commissione per sostituzione chiavetta personale	10,00 €	
Commissione estinzione chiavetta personale	2,00 €	
SERVIZI INFORMATIVI AGGIUNTIVI SU OPERAZIONI DISPOSITIVE:		
funzione di comunicazione del secondo codice di sicurezza tramite "Sms" (ai	Gratuita	
sensi della nuova direttiva sui servizi di pagamento PSD2)		

^{*} Oltre commissione Biller reclamate dall'ente Creditore

DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

È il processo attraverso il quale il cliente può richiedere il rimborso e/o la rettifica di un'operazione che non ha autorizzato o che non è stata correttamente eseguita. Un'operazione di pagamento è "non autorizzata" quando manca il consenso del cliente all'esecuzione della stessa; si definisce, invece, non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme alle istruzioni impartite dallo stesso (ad es. importo non corretto). In tali casi, il cliente deve prontamente effettuare il disconoscimento secondo le modalità indicate nella Guida "Operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente, su frodi e disconoscimenti", compilando il "Modulo disconoscimento operazioni di pagamento" – entrambi pubblicati nella sezione denominata "Disconoscimenti" ed alla pagina "Trasparenza" del sito www. bcp.it – avendo cura di fornire tutte le informazioni/documenti utili alla disamina dell'operazione oggetto di disconoscimento. La banca e/o Nexi (per le operazioni con carta di credito e carta di debito) è tenuta ad analizzare la segnalazione e – ove sussistano i requisiti – a rimborsare il Cliente (in maniera definitiva o salvo buon

^{**} Commissione banca 0,90 ϵ + 1 ϵ per il bollo postale



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

N16 - Corporate Banking Interbancario

Pag. 3/5

Aggiornato al 09/10/2025

fine) entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del disconoscimento, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'operazione. La banca e/o Nexi non subordina la presa in carico della pratica di disconoscimento ed il conseguente eventuale relativo rimborso alla richiesta di documentazione integrativa (es. copia della denunzia/querela presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, copia di e-mail, sms, registro delle telefonate...) che, in ogni caso, potrà essere richiesta al Cliente ai fini dell'istruttoria in un momento successivo. Qualora, anche successivamente, risulti che l'operazione era stata autorizzata e/o che la richiesta non fosse fondata, la banca e/o Nexi ha diritto di ottenere la restituzione dell'importo dal cliente. Non possono essere disconosciute le operazioni compiute da oltre 13 mesi rispetto al momento in cui è effettuata l'operazione, oppure entro 8 settimane in specifiche circostanze. Nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto dall'esito della richiesta di disconoscimento, può formulare un reclamo, ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o all'Autorità competente ovvero di presentare esposto alla Banca d'Italia.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di 15 giorni.

La banca può recedere con le stesse modalità e con preavviso di due mesi. Qualora il cliente dovesse appartenere ad una categoria diversa da "MicroImprese" o "Consumatore" il suddetto termine di preavviso si riduce a 15 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso richiesto dal cliente normalmente diviene operativo entro 10 giorni lavorativi e, comunque, entro il termine massimo di 1 mese dalla data in cui la banca ha ricevuto la relativa comunicazione.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
Microimprese	Le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro
CBI, Banca Proponente e Banca Passiva	Il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite i proprio computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti purché aderenti al servizio. La banca con cui il cliente è collegato direttamente viene definita Proponente, le



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

N16 – Corporate Banking Interbancario

Pag. 4/5

Aggiornato al 09/10/2025

altre Banche il cui collegamento con il cliente viene garantito tramite la "Banca Proponente" vengono definite Passive.
Sistema di sicurezza correlato a dispositivo dotato di display elettronico, alimentato da una batteria interna che visualizza un <u>codice diverso</u> ogni sessanta secondi; il codice, <u>monouso, unico ed irripetibile</u> , da utilizzare come password dispositiva all'atto della conferma delle disposizioni impartite attraverso il Servizio C.B.I., è composto da sei cifre.
E' il Servizio che consente la visualizzazione dei dati di una bolletta e il relativo pagamento da parte dei debitori dotati di Home Banking (Bcp@Home) e/o Corporate Banking (Bcp@Corporate)
CREDITORE/BILLER:Impresa/Pubblica Amministrazione aderente al Servizio CBILL, che consente ai propri debitori il pagamento delle bollette in via telematica da e-banking.
E' la possibilità che la Banca offre al Cliente di effettuare a distanza le operazioni di interrogazione e di disposizione del Conto Corrente e di altri rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti.
E' il dominio Internet www.bcp.it che contiene l'insieme delle pagine che supportano il Servizio.
Insieme di codici numerici segreti - "Codice Cliente" e relativo "PIN" nonché "Password Dispositiva" (Codice di Identificazione Personale/password) – che consentono l'accesso al Servizio ovvero complesso di sistemi e procedure di identificazione che la Banca potrebbe adottare in futuro, previa comunicazione al Cliente.
Sono le singole modalità o sistemi di comunicazione o interazione con il Servizio, anche alternativi e/o aggiuntivi a quelli indicati nel contratto.
E' la Banca di Credito Popolare.
Si intendono le Agenzie, le Filiali, i negozi finanziari o le altre unità operative territoriali della Banca comunque denominate.
E' la persona, la ditta o la società - quest'ultima attraverso il/i suo/i rappresentante/i legale/i - che accetta la proposta di Contratto della Banca e le norme Generali di Servizio.
Sono le parti del presente Contratto.
E' la documentazione indispensabile per la conclusione o l'efficacia di un qualsiasi contratto con la Banca.
E' l'accordo concluso tra la Banca e il Cliente relativo al Servizio e regolato dalle Norme Generali di Servizio.
Sono gli accordi - diversi dal Contratto - conclusi tra la Banca e il Cliente, relativi ai Servizi/Prodotti fruibili tramite il Servizio.
Sono i servizi e i prodotti bancari o finanziari offerti dalla Banca al Cliente e fruibili tramite il Servizio.
Sono le norme generali che regolano il Servizio.
Codice Civile.

TRASPARENZA E COMPARABILITA' DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI PAGAMENTO. TERMINOLOGIA STANDARDIZZATA EUROPEA A seguito della Direttiva 2014/92/UE, che mira a rafforzare la tutela della clientela, elenchiamo di seguito i servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento, secondo la nuova terminologia standardizzata tra i paesi dell'Unione Europea.

Precisiamo che le modifiche terminologiche non comportano variazioni in termini di tassi, prezzi e altre condizioni economiche o normative.

Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente	
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente	
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente	



Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, norme di attuazione e successive variazioni

Aggiornato al 09/10/2025

N16 - Corporate Banking Interbancario

Pag. 5/5

Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente
Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto de cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo d tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto d credito tra la banca/intermediario e il cliente
Ricarica carta prepagata	Accreditamento di somme su una carta prepagata
Prelievo di contante	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto
Rilascio moduli di assegni	Rilascio di un carnet di assegni
Bonifico - SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA
Bonifico - extra SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA
Bonifico istantaneo	Indica una tipologia di Bonifico SEPA che consente l'esecuzione istantanea di Bonifici SEPA, 24h su 24h, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, tra banche che aderiscono allo schema di bonifico istantaneo SEPA;
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente
Addebito diretto	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")